



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

R.G. n. 20/2022 P.d.C.

II GD

Sciogliendo la riserva assunta all'ultima udienza;
letto il piano del consumatore ex art. 7, comma 1 legge 27/01/2012 n. 3 presentato dall'istante;
letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;
rilevato che il piano del consumatore proposto prevede:

CREDITORI IN PREDEDUZIONE (SPESE DI PROCEDURA)

Creditore	Importo (€)	Percentuale	Somma proposta (€)
OCC Dott. [REDACTED]	3.500,00	100%	3.500,00
Avv. [REDACTED]	3.400,00	100%	3.400,00
TOTALE PREDEDUZIONE	6.900,00	100%	6.900,00

CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI

Non risultano creditori privilegiati ipotecari nei confronti del sig. [REDACTED]

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta (€)
ADE-R	341,52	100 %	341,52
Comune di Brindisi	627,00	100 %	627,00
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI NONIPOTECARI	968,52	100%	968,52

CREDITORI CHIROGRAFARI

Creditore	Importo (€)	Percentuale %	Somma proposta (€)
MARATHON SPV	79.059,92	25,4500906	20.120,82
MBCREDIT SOLUTIONS SPA	7.634,04	25,4500906	1.942,88
	1		

ITALCREDI S.r.l. (<i>prestito con delega</i>)	21.890,00	25,4500906	5.571,02
Towers CQ S.r.l. (<i>cessione del quinto</i>) cessionaria di Intesa San Paolo ...	8.576,60	25,4500906	2.182,75
ENI GAS & POWER	447,98	25,4500906	114,01
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	117.608,54		29.931,48

Schema riassuntivo delle somme e percentuali proposte ai creditori, diviso per classi Omogenee			
Tipologia di credito	Valore nominale	Importo proposto	% di soddisfazione
Preveducibili	6.900,00	6.900,00	100
Privilegiati non ipotecari	968,52	968,52	100
Chirografari	117.608,54	29.931,48	25,4500906
TOTALE	125.477,06	37.800,00	

Pertanto, il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ propone di destinare al ceto creditorio la complessiva somma di €

37.800,00 suddivisa in n. 84 rate mensili, di € 450,00 cad;

ritenuto che il proposto piano del consumatore, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. 7 comma 2 lett. d-ter), introdotto con legge n. 176 del 2020. Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato ad un progressivo indebitamento cagionato da una valutazione inadeguata del merito creditizio e della correlata capacità di restituzione del finanziato. Ne' secondo un'impropria inversione della logica del giudizio di meritevolezza può ritenersi che l'indebitato sia colpevole per il solo fatto di ricorrere al credito per risanare una propria apprezzabile esposizione debitoria.

Ciò, poiché lo stesso, non essendo “...in possesso delle competenze specifiche necessarie, non ha potuto valutare adeguatamente, nel momento storico dell’assunzione, il livello di indebitamento e l’entità dei rimborsi da effettuare in futuro” (cfr. Tribunale di Teramo, decreto di omologa piano del consumatore n. 14257/2019 cronol. – n. 1575/2017 R.G. – G.D. Estensore: Dott. Giovanni Cirillo);

rilevato che il modulo procedimentale del piano del consumatore non prevede ai fini dell’omologa il conseguimento delle maggioranze richieste, invece, ai fini del vaglio della proposta di accordo, formulabile dal professionista o dal piccolo imprenditore. Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell’omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell’Ufficio;

rilevata la congruità della durata dell’accordo, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale del piano (in particolare, nel caso di specie, superiore ai cinque anni), deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L’unico vincolo è quello della coerenza del piano, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. D’altronde, in tal senso, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l’intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l’esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni, quale è quello in esame);

Nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria per il ceto creditorio.

Ritiene l’Occ che l’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso in esame porterebbe ad un risultato meno soddisfacente per il ceto creditorio.

Le proposte di composizione della crisi appaiono migliorative dell’alternativa liquidatoria in sede esecutiva, atteso che:

a) il rateo mensile di un eventuale pignoramento del patrimonio del debitore, costituito dal solo 1/5 dello stipendio, ammonterebbe ad euro 360,68 gravante su 12 mensilità. Pertanto, moltiplicando detto valore per le predette mensilità, l’eventuale creditore espropriante potrebbe introitare euro 4.328,16 annui. Tale ipotesi sarebbe ancor meno conveniente per i creditori privilegiati non ipotecari i quali, a mente dell’art.72-bis D.P.R. 602/73, potrebbero assoggettare a pignoramento lo stipendio ma nel rispetto dei seguenti limiti:

- 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
 - 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
 - 1/5 per importi superiori a 5.000 euro;
- b)** il ricorrente, invece, propone il versamento di un importo annuo prevedibile di euro 5.400,00 superiore all'ammontare complessivo annuo delle trattenute percepite dall'eventuale creditore pignorante;
- tutto ciò premesso, visto l'art. 12 bis L. 3/12

- P.Q.M.

omologa il piano del consumatore, proposto dal Sig. [REDACTED], come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

- ORDINA

La pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/12 sui siti del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

- DISPONE

- **che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/12 sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.**
- **Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.**

-
- **Brindisi,**

-
-
-

Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali